

Rendicontazione secondo l'articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14

Tutte le informazioni necessarie relative alla comunicazione dei risparmi si possono trovare al seguente link:

www.energiaenergetica.enea.it/servizi-per/impresediagnosti-energetiche/normativa-di-riferimento/rendicontazione-secondo-l-articolo-7-comma-8-del-d-lgs-102-14.html

FAQ

Domanda	Risposta ENEA
Se i consumi energetici (tep) dell'anno rendicontati risultano superiori a quelli dell'anno precedente, quindi non sono stati prodotti risparmi, occorre inviare la comunicazione annuale dei risparmi?	Se non si sono riscontrati risparmi (a valle della normalizzazione) la comunicazione non è obbligatoria.
Nel caso un'azienda non avesse effettuato interventi di efficientamento, neanche di tipo comportamentale, ma applicando l'algoritmo previsto sui consumi di stabilimento e i dati di produzione risultasse un risparmio normalizzato rispetto all'anno precedente maggiore dell'1%, è necessario inviare la rendicontazione? Tale risparmio sarebbe ascrivibile solo a variazioni nel prodotto o ad altri fattori non legati ad interventi di efficientamento.	Se non vi è stato alcun intervento di efficientamento non è necessario inviare alcuna rendicontazione ad ENEA.
Nel caso un'azienda abbia effettuato interventi di efficientamento che portano ad un risparmio superiore all'1% rispetto al totale dei consumi è necessario procedere con la comunicazione anche se applicando l'algoritmo di normalizzazione risulta invece un aumento del consumo normalizzato?	<u>I risparmi vanno comunicati se e solo se sono presenti anche a valle della normalizzazione.</u> I risparmi vanno valutati a livello di sito.
I risparmi vanno comunicati attraverso il nuovo portale "Audit 102"?	Sì, il portale è disponibile al link https://audit102.enea.it/
Per una azienda energivora entro il 31-03 dei vari anni sono stati caricati sul sito Enea i risparmi conseguiti mediante l'apposito foglio di calcolo dichiarando i parametri FNa e FNp. Nel preparare la dichiarazione dei risparmi 2018 si è valutato che il metodo di definizione dei parametri FNa e FNp dovrebbe tenere conto anche di ulteriori fattori non considerati negli anni precedenti. Nella dichiarazione dei risparmi vorremmo inserire i parametri calcolati con il nuovo metodo. Però modificando il metodo di calcolo il nuovo FNa	E' possibile utilizzare la nuova modalità per i fattori FNa ed FNp descrivendola nel foglio di calcolo.

<p>risulterebbe diverso dal vecchio FNp e quindi vorremmo inserire la motivazione sul foglio di calcolo. È possibile?</p>	
<p>È possibile modificare la dichiarazione dei risparmi presentata a Marzo 2018 inserendo i parametri FNa e FNp calcolati con il nuovo metodo?</p>	<p>Non è possibile a posteriori modificare rendicontazioni ai sensi dell'art.7 comma 8, essendo stati già rendicontati per l'anno 2018.</p>
<p>È corretto procedere con l'aggiornamento della Rendicontazione secondo l'articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14 anche per l'anno nel quale l'azienda aggiorna la diagnosi energetica, in quanto la diagnosi dovrebbe comunque contenere le informazioni della rendicontazione?</p>	<p>La rendicontazione dei risparmi, laddove presenti, secondo art. 7 comma 8 dovrà essere comunque presentata secondo le normali scadenze previste dal decreto.</p>
<p>Quali siti sono da considerare oggetto di rendicontazione nel caso di un'impresa multisito sottoposta a diagnosi obbligatoria?</p>	<p>Vanno considerati tutti i siti dell'impresa, non solo quelli eventualmente oggetto di diagnosi.</p>